

# NUOVE PROSPETTIVE DELLE CONFERENZE EPISCOPALI E DELLE RELAZIONI FRA CHIESA E STATI. IL CASO ITALIANO

GIORGIO FELICIANI

La formulazione della disciplina delle conferenze episcopali ha posto alla commissione incaricata di predisporre la nuova codificazione canonica problemi di notevole complessità. Infatti sia il Concilio sia la legislazione successiva non avevano sancito una normativa completa e organica circa questo istituto, ma si erano limitati ad enunciare pochi e generalissimi principi<sup>1</sup> forse anche allo scopo di lasciare un adeguato periodo di sperimentazione alle innovazioni introdotte dal Vaticano II.

Il codificatore doveva, dunque, colmare questa «lacuna» e, di conseguenza, non poteva limitarsi a ripetere testualmente le prescrizioni del decreto conciliare «Christus Dominus» e delle sue norme di attuazione. Doveva, invece, impegnarsi a integrarle con tutte quelle specificazioni che apparissero utili o necessarie e apportarvi anche quei cambiamenti che fossero suggeriti dall'esperienza<sup>2</sup>.

Questa preoccupazione risulta evidente già nella stessa descrizione dell'istituto: secondo il Concilio nelle conferenze i vescovi «munus suum pastorale coniunctim exercent», mentre il Codice limita tale eser-

1. V. in merito G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali*, Bologna, Il Mulino, 1974, pp. 353 ss.

2. Per una più ampia esposizione della nuova normativa v. G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali nel nuovo Codice*, in corso di stampa negli *Atti* del V Congresso internazionale di diritto Canonico.

cizio congiunto a «munera quaedam pastoralia»<sup>3</sup>. La precisazione mira chiaramente a ribadire che di norma il ministero episcopale viene esercitato personalmente dal singolo vescovo nell'ambito della Chiesa particolare affidata alle sue cure pastorali.

Del resto tutta la normativa sancita dal nuovo Codice pone specifica attenzione a tutelare la legittima autonomia delle diverse diocesi. Particolarmente significativa sotto questo profilo appare l'esplicita avvertenza che in tutti i campi in cui la conferenza non gode di poteri legislativi rimane intatta la competenza del vescovo diocesano sì che né la conferenza né il suo presidente possono agire in nome di tutti i vescovi se non hanno la loro approvazione unanime<sup>4</sup>.

Più in generale va sottolineato come il Codice eviti accuratamente di richiedere alle conferenze attività di tipo amministrativo per non favorire la creazione, considerata assolutamente inopportuna dalla commissione codificatrice, di «curie nazionali»<sup>5</sup>.

Se ne può dedurre che il legislatore vuole che le conferenze mantengano predominante il loro carattere consultivo evitando di trasformarsi in strutture burocratico-organizzative o in assemblee che sacrificino alla rapidità delle decisioni il dialogo costruttivo e il sereno confronto tra le diverse esperienze e i vari orientamenti dei loro membri.

Peraltro, una volta operati questi essenziali chiarimenti circa la «natura» delle conferenze, il Codice apre significative prospettive di incremento e di sviluppo delle loro funzioni anche nel campo propriamente decisionale e legislativo.

Definisce innanzitutto più chiaramente la specifica e concreta configurazione dell'istituto. Infatti da un lato sottolinea, anche mediante l'espreso riconoscimento della personalità giuridica, quella «permanenza» che lo caratterizza rispetto agli altri istituti di sinodalità particolare<sup>6</sup>. Dall'altro accentua la preferenza espressa dal Vaticano II per la dimensione nazionale, stabilendo che, come regola generale, la conferenza deve comprendere tutti e soli i vescovi di una medesima nazione<sup>7</sup>. Si scosta, invece, decisamente dal Concilio, che con una decisione molto criticata e discussa aveva sancito la interritualità delle conferenze, limitando la partecipazione di diritto ai vescovi di rito latino, salva diversa disposizione degli statuti<sup>8</sup>.

3. V. decreto «Christus Dominus», n. 38, 1 cfr. can. 447 c.i.c.

4. V. can. 455, § 4 c.i.c.

5. V. «Communicationes», 15 (1983), p. 84.

6. V. can. 447 e 449, § 2 c.i.c.

7. V. can. 448 c.i.c.

8. V. can. 450, § 1, cfr. decreto «Christus Dominus», n. 38,2.

Per quanto concerne le funzioni delle conferenze è noto che ad esse viene attribuito dal legislatore un ruolo di primo piano nell'attuazione della nuova codificazione in quanto, oltre a promuovere l'osservanza della disciplina comune a tutta la Chiesa, devono integrarla e specificarla secondo le diverse esigenze dei tempi e dei luoghi, nell'ambito delle competenze loro conferite da numerosi canoni sparsi nei vari libri del Codice.

Per le conferenze episcopali sembra, dunque, aprirsi un periodo eccezionalmente favorevole e suscettibile di nuovi, positivi sviluppi.

Lo stesso pontefice — anche a causa della esperienza personalmente compiuta in seno alla conferenza episcopale polacca e di una specifica sensibilità per i valori delle «identità nazionali» — si dimostra particolarmente attento alle possibilità offerte da questo istituto come risulta non solo da molti passi del suo magistero ma anche da alcuni concordati stipulati durante il suo pontificato<sup>9</sup>.

Tra questi ultimi meritano ampia e specifica attenzione i recentissimi accordi intercorsi tra la Repubblica italiana e la Santa Sede in quanto affidano alla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) funzioni di singolare rilevanza.

Si tratta, come è noto, dell'*Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense*, firmato il 18 febbraio 1984 e delle *Norme circa gli enti e beni ecclesiastici e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici*. Tali Norme — approvate con protocollo firmato il 15 novembre 1984 e ratificato, insieme all'*Accordo*, il 3 giugno 1985 — sono state emanate nell'ordinamento italiano con Legge 20 maggio 1985, n. 222 e in quello canonico con decreto del Cardinal Segretario di Stato<sup>10</sup>.

Tra le diverse disposizioni è innanzitutto da segnalare, per la sua portata di carattere generale, l'art. 13, n. 2 dell'*Accordo* dove si afferma che «ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la CEI».

9. V. ad es. per la Spagna l'art. I, nn. 3 e 6 dell'*Accordo* circa questioni giuridiche, gli art. VII e XIV dell'*Accordo* circa l'insegnamento e le questioni culturali, l'art. IV, n. 1 dell'*Accordo* circa questioni economiche. V. anche gli art. III e XX dell'*Accordo* con il Perù del 1980. In «Acta Apostolicae Sedis», 72 (1980), rispettivamente pp. 30-31, 41, 43-44, 58-60, 808, 811.

10. Per la legge 20 maggio 1985 v. supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», n. 129 del 3 giugno 1985, n. 48. Tutti gli altri documenti sono pubblicati in «Acta Apostolicae Sedis», 77 (1985), pp. 521-578.

Tale diretta partecipazione dell'episcopato italiano alla formulazione della disciplina dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato non costituisce solo una, sia pur probabile, eventualità futura, ma, per alcune materie, è già specificamente disposta dalla nuova normativa pattizia.

Così, ad esempio, avviene a proposito della complessa questione del sostentamento del clero. Fino ad oggi esso era sostanzialmente assicurato dallo Stato che, mediante i c.d. assegni supplementari di congrua, provvedeva a integrare le rendite dei patrimoni beneficiari. Gli inconvenienti del sistema erano conosciuti da tempo: oltre a determinare discriminazioni e sperequazioni tra i sacerdoti impegnati nel servizio alle diocesi, da un lato limitava la libertà della Chiesa in ambito organizzativo e patrimoniale e, dall'altro, favoriva un'immagine del ministero presbiterale che tendeva ad assimilarlo a un pubblico impiego. In ogni caso il superamento dell'istituto beneficiale auspicato dal Concilio e sancito dal Codice privava le congrue del loro necessario presupposto.

Le linee essenziali del nuovo sistema possono essere così riassunte <sup>11</sup>.

Ogni sacerdote riceve dall'ente ecclesiastico presso il quale esercita il suo ministero una remunerazione che viene stabilita in base ai criteri fissati dal vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale. Lo stesso sacerdote, poi, stila ogni anno una «comunicazione» in cui, oltre alla remunerazione in questione, indica anche gli stipendi che eventualmente riceveva da altri soggetti (ad es. per l'insegnamento della religione nelle scuole). L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, verificati i dati della comunicazione, dispone, se necessario, l'erogazione di un assegno integrativo tale da assicurare all'interessato una remunerazione complessiva pari alla somma periodicamente stabilita dalla CEI come indispensabile per far fronte alle esigenze economiche della vita dei sacerdoti.

A questo dovere l'Istituto diocesano provvede, in primo luogo, con i redditi del proprio patrimonio, in massima parte costituito dai beni provenienti dai benefici ecclesiastici che vengono tutti estinti, e, per il resto, si rivolge all'Istituto centrale per il sostentamento del clero perchè gli fornisca quanto occorre.

Il problema che si pone è evidentemente quello di assicurare all'Istituto centrale entrate tali da consentirgli di soddisfare le richieste provenienti dai diversi Istituti diocesani.

11. Per più ampie notizie v. G. FELICIANI, *Il trattamento economico del clero nella nuova legislazione concordataria*, in «Aggiornamenti sociali», 36 (1985), pp. 451-462.

A tal fine vengono attivati specifici «meccanismi di auto-finanziamento facilitato nel quale convergono le indicazioni dei cittadini e il concorso strumentale della Pubblica Amministrazione»<sup>12</sup>. Lo Stato, infatti, ammette a deduzione fiscale, entro il tetto di due milioni di lire all'anno, le offerte dei fedeli a favore dell'Istituto centrale. Inoltre una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene ripartita, secondo le scelte operate dai cittadini in sede di dichiarazione dei redditi, tra un fondo a gestione statale per scopi di interesse sociale e di carattere umanitario, e la Chiesa cattolica che la potrà utilizzare «per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo».

E' evidente che il nuovo sistema «presenta obiettivi elementi di minor sicurezza, e comporterà un notevole impegno, di sensibilizzazione del popolo cristiano e di organizzazione a livello diocesano e nazionale»<sup>13</sup>. Proprio in considerazione di queste esigenze è stato lasciato alla comunità ecclesiale un lungo periodo di tempo per prepararsi e attrezzarsi. Inoltre quando cesserà ogni forma di sostegno economico diretto da parte dello Stato, si riunirà con cadenza triennale una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla CEI per verificare il funzionamento del sistema e individuare gli opportuni correttivi.

Anche grazie a queste specifiche cautele le difficoltà non appaiono insormontabili ma a condizione che da parte di tutte le componenti del popolo di Dio vi sia un adeguato impegno.

In questa radicale riforma dell'assetto patrimoniale della Chiesa italiana la CEI è comunque chiamata a svolgere un ruolo centrale e determinante in quanto, oltre alle singole funzioni già ricordate, le è stata attribuita la responsabilità di emanare tutte le disposizioni canoniche necessarie o opportune per dare concreta attuazione al nuovo sistema di sostentamento del clero<sup>14</sup>. E a questo compito la CEI ha tempestivamente iniziato a far fronte, definendo lo statuto dell'Istituto centrale e le disposizioni a cui si dovranno conformare gli statuti degli Istituti diocesani<sup>15</sup>.

12. Così la *Relazione sui principi* (II, n. 5), stilata dalla Commissione paritetica incaricata di predisporre il testo delle Norme, II, n. 5 (in «Il Regno-documenti», n. 17, 1 ottobre 1948, pp. 577-582).

13. Così il Segretario di Stato, card. Casaroli, in «L'Osservatore Romano», 16 novembre 1984, p. 4.

14. V. art. 75 delle *Norme*.

15. V. G. FELICIANI, *Gli istituti per il sostentamento del clero nella nuova normativa della CEI*, in «Aggiornamenti sociali», 36 (1985), pp. 687-696.

Una funzione non meno rilevante spetta alla CEI nel delicato campo dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. In merito l'*Accordo* da un lato prevede che lo Stato «riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola», tale insegnamento. Dall'altro garantisce a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersene o non avvalersene «nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori».

Di conseguenza, mentre attualmente l'insegnamento della religione cattolica viene impartito a tutti coloro che non ne hanno chiesto la dispensa, in futuro esso riguarderà solo quanti hanno dichiarato di volerlo ricevere. Anche chi non desidera tale insegnamento comunicherà la sua decisione. Infatti, all'atto della iscrizione, gli studenti o i loro genitori eserciteranno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica «su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione»<sup>16</sup>.

Questa innovazione richiede alla Chiesa italiana specifiche attenzioni poichè, come ha avvertito Giovanni Paolo II, «la nuova situazione giuridica impegna, da un lato, la responsabilità dei genitori e degli alunni cattolici, chiamati ad esercitare il loro diritto di scelta su richiesta dell'autorità scolastica, dall'altro quella dei pastori e degli insegnanti laici, chiamati ad offrire un servizio sempre più qualificato»<sup>17</sup>.

Sotto quest'ultimo profilo assume particolare importanza l'intesa tra le autorità scolastiche e la CEI prevista dal protocollo addizionale all'*Accordo*. In essa, infatti, vengono determinati i programmi e le modalità di organizzazione dell'insegnamento, i criteri per la scelta dei libri di testo, i profili della qualificazione professionale degli insegnanti<sup>18</sup>.

L'*Accordo* e il Protocollo addizionale prevedono anche altre «intese» su materie specifiche ma senza menzionare espressamente la CEI. Tuttavia anche in queste trattative si potrà realizzare un suo inter-

16. V. art. 9, n. 2 dell'*Accordo*.

17. Allocuzione alla CEI del 25 ottobre 1984 in «Acta Apostolicae Sedis», 77 (1985), p. 144.

18. Per più ampie notizie v. G. FELICIANI, *La nuova normativa dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche*, in «Aggiornamenti sociali», 37 (1986), pp. 91-108.

vento diretto o indiretto. Infatti essa potrà risultare l'autorità ecclesiastica effettivamente competente nel caso concreto o potrà ricevere un apposito mandato dalla Santa Sede. Quest'ultima, poi, non mancherà comunque di interessare e consultare la CEI come è già avvenuto in occasione dei lavori della Commissione paritetica per la disciplina degli enti e beni ecclesiastici<sup>19</sup>.

Tali intese riguarderanno innanzitutto —oltre alla determinazione delle festività religiose riconosciute dalla Repubblica Italiana<sup>20</sup>— l'assistenza spirituale nelle caserme, negli ospedali e negli istituti di prevenzione e di pena che verrà assicurata da sacerdoti nominati dalle autorità italiane su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità<sup>21</sup>.

Ampia attenzione è poi dedicata ai beni culturali. In merito si dispone che «al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche». E, in questo contesto, si prevedono specifiche intese circa «la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti ed istituzioni»<sup>22</sup>.

Infine si stabilisce che mediante «accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni» sarà possibile introdurre deroghe all'esclusione dell'obbligo degli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili<sup>23</sup>.

Quanto alla materia matrimoniale essa è direttamente e integralmente regolata a livello pattizio dalle disposizioni dell'*Accordo* e del Protocollo addizionale<sup>24</sup>.

La disciplina che ne risulta appare meno favorevole alla Chiesa di quella stabilita dal Concordato lateranense. Innanzitutto sono aumentati i casi in cui il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili in quanto a quelli precedentemente previsti si sono aggiun-

19. E' significativo a questo proposito che la delegazione della S. Sede in tale commissione fosse presieduta da un membro della CEI, mons. Attilio Nicora, vescovo ausiliare di Milano.

20. Art. 6 dell'*Accordo*.

21. Art. 11 dell'*Accordo*.

22. Art. 12, n. 1 dell'*Accordo*.

23. Protocollo addizionale all'*Accordo*, n. 3, a.

24. V. art. 8 dell'*Accordo* e n. 4 del Protocollo addizionale.

ti la mancanza dell'età richiesta dalla legge civile e la sussistenza degli impedimenti civili derivanti da delitto o da affinità in linea retta. Molto più gravi si rivelano, poi, le limitazioni riguardanti l'efficacia civile delle sentenze di nullità dei tribunali ecclesiastici. Infatti, d'ora innanzi, la magistratura civile dovrà accertare, tra l'altro, che nel procedimento ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

In merito né l'*Accordo* né il Protocollo aggiuntivo attribuiscono alcuna funzione alla CEI ma essa dovrà comunque tener conto nella propria legislazione particolare delle nuove norme pattizie. Una precisa disposizione è già stata assunta in tal senso in quanto la CEI ha stabilito che l'età per la lecita celebrazione del matrimonio sia elevata ai diciotto anni sia per l'uomo che per la donna<sup>25</sup>. Questo provvedimento è stato ispirato, oltre che dalla esigenza pastorale di non favorire i matrimoni tra giovanissimi, dalla constatazione che ormai è diventato impossibile o molto problematico, a seconda dell'età dei nubenti, ottenere il riconoscimento agli effetti civili dei matrimoni religiosi tra i minorenni.

Per il resto, in questa come in altre materie attinenti l'*Accordo*, la CEI non ha, per il momento, deliberato particolari normative, avendo a suo tempo deciso di dover attendere non solo la ratifica dell'*Accordo* stesso ma anche l'emanazione della «previste norme applicative concordatarie»<sup>26</sup>.

Peraltro si può rilevare come l'*Accordo* del 18 febbraio 1984 abbia già profondamente inciso nella formulazione del nuovo statuto della CEI che, a differenza di quello precedente, dedica ampia e specifica attenzione alla questione dei rapporti con la società civile<sup>27</sup>. Non solo dispone che la CEI sviluppi «gli opportuni rapporti con le realtà culturali e politiche presenti in Italia», ma prevede anche che essa tratti «con le Autorità civili le questioni di carattere nazionale che interessano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia, anche in vista della stipulazione di intese che si rendessero opportune su determinate materie».

25. V. «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 23 dicembre 1983, p. 210.

26. V. «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 18 aprile 1985, n. 3, p. 62.

27. Il testo dello statuto è pubblicato in «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 18 aprile 1985, n. 3, pp. 63 ss.

Quanto, poi, alle «materie ad essa eventualmente demandate da accordi concordatari» la conferenza agirà «entro gli ambiti e secondo le procedure previsti dagli specifici mandati ricevuti dalla Sede Apostolica»<sup>28</sup>.

L'imponente valorizzazione della CEI operata dalla nuova legislazione concordataria ha posto anche l'esigenza di attribuire alla stessa conferenza una posizione adeguata nell'ambito dell'ordinamento italiano. Così, mentre l'*Accordo* impegna la Repubblica italiana ad assicurare «la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la CEI, le Conferenze episcopali regionali, i vescovi, il clero e i fedeli»<sup>29</sup>, le *Norme* sugli enti e beni ecclesiastici riconoscono alla stessa conferenza quella personalità giuridica civile di cui era finora sprovvista<sup>30</sup>.

Nel quadro di un sintetico accenno alla nuova disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti<sup>31</sup> va ricordato come le *Norme* considerino agli effetti delle leggi civili come «attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, alla educazione cristiana». Sono, invece, qualificate come «attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro»<sup>32</sup>.

Non è escluso che questa disposizione susciti notevole sconcerto in quanto, a una prima lettura, potrebbe apparire come una negazione della libertà della Chiesa nel campo educativo e caritativo. In realtà essa non solo non innova sostanzialmente la legislazione precedente<sup>33</sup>, ma non pretende nemmeno di stabilire quali attività possono essere esercitate dalla Chiesa e dai suoi enti. Vuole, più semplicemente, individuare quelle attività che, per la loro intrinseca destinazione alla religione o al culto, vengono considerate dall'ordinamento italiano talmente diverse dalle altre attività da essere sottoposte a una disciplina speciale. Infatti la distinzione tra attività di culto o di religione e attività di natura diversa viene enunciata ai soli effetti delle leggi civili, quali, ad esempio, le disposizioni che prevedono l'equiparazione sotto

28. V. art. 5 del nuovo statuto della CEI.

29. V. art. 2, n. 2 dell'*Accordo*.

30. V. art. 13 delle *Norme*.

31. Per più diffuse notizie v. G. FELICIANI, *La nuova normativa degli enti ecclesiastici*, in «Aggiornamenti sociali», 36 (1985), pp. 223-234.

32. V. art. 16 delle *Norme*.

33. Cfr. art. 5 della Legge 27 maggio 1929, n. 848 in V. Del Giudice, *Codice delle leggi ecclesiastiche*, Milano, Giuffrè, 1952, p. 214.

il profilo tributario del fine di religione o di culto a quello di beneficenza o di istruzione<sup>34</sup>.

Del resto le norme elaborate dalla Commissione paritetica riconoscono espressamente che gli «enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto» alle condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense. Esse saranno, dunque, soggette al diritto comune ma sempre nel rispetto della struttura e delle finalità degli enti ecclesiastici che le esercitano<sup>35</sup>.

La libertà della Chiesa di svolgere tutte le attività richieste dalla sua missione appare garantita anche per quanto concerne la complessa questione del riconoscimento degli enti ecclesiastici come persone giuridiche civili poichè, se è vero che l'impegno della Repubblica italiana a continuare a riconoscere gli enti ecclesiastici si limita a quelli che «abbiano finalità di religione o di culto»<sup>36</sup> nulla impedisce a detti enti di proporsi, oltre a tali finalità, anche altri scopi. Infatti le *Norme* non pretendono che il fine di religione o di culto abbia carattere esclusivo ma esigono solo che esso si presenti come «costitutivo ed essenziale» per l'ente stesso. Può, dunque, accompagnarsi ad altri scopi e, in particolare, essere «connesso a finalità caritative previste dal diritto canonico», come è espressamente indicato. A questo si aggiunga che per gli istituti religiosi, così come per gli enti appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa e per i seminari, la destinazione alla religione o al culto è riconosciuta *ex lege*<sup>37</sup>.

Al termine di questa rassegna delle nuove disposizioni concordatarie che, direttamente o indirettamente, richiedono per la loro attuazione un intervento della CEI si può oservare comel'attribuzione di così vaste competenze porterà necessariamente la stessa CEI ad assumere un ruolo decisamente più attivo e dinamico nel contesto della Chiesa e della società italiane. E, del resto, questo è chiaramente il desiderio di Giovanni Paolo II che già nel 1980 aveva invitato la CEI a procedere —«consapevole della propria attività e della propria autonomia»— «in modo sempre più organico e sicuro all'assunzione delle proprie responsabilità, per la valorizzazione di tutte le forze presenti nella comunità ecclesiale in Italia, per tutta la Nazione, nella quale la Conferenza stessa deve esistere e lavorare, essere ed agire»<sup>38</sup>.

34. V. art. 7, n. 3. comma 1 dell'*Accordo*.

35. V. art. 7, n. 3, comma 2 dell'*Accordo* e art. 15 delle *Norme*.

36. V. art. 7, n. 2 dell'*Accordo*.

37. V. art. 2 delle *Norme*.

38. Discorso del 29 maggio 1980, in «Acta Apostolicae Sedis», 72 (1980), p. 413.